



**UIR**  
Unione degli Industriali  
e delle imprese di Roma

Ipotesi di Accordo

Addi 15 maggio 2008, in Roma, presso la Sede dell'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma

Tra

– TELECOM ITALIA S.p.A, assistita dall'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma

e

– UGL Telecomunicazioni nazionali e territoriali

Premesso che:

- l'Accordo del 6 giugno 2007, relativo al Premio di Risultato per il personale di Telecom Italia S.p.A., è scaduto il 31 dicembre 2007;
- il predetto Accordo prevedeva le modalità e i criteri di erogazione di un importo "*una tantum*" per il personale con contratto di somministrazione a tempo determinato;
- in data 15 maggio 2008 Telecom Italia S.p.A. ha sottoscritto per gli anni 2008/2011 l'Accordo in materia di Premio di Risultato;
- il predetto Accordo non trova applicazione per il personale con contratto di somministrazione a tempo determinato;

si conviene

di riconoscere per gli anni 2008/2011 nei confronti del personale con contratto di somministrazione a tempo determinato, con le competenze del mese di gennaio successivo ad ogni anno di vigenza, un importo "*una tantum*" a titolo di contribuzione al raggiungimento dei risultati aziendali, secondo le seguenti modalità:

1. personale in missione presso Telecom Italia S.p.A. al 1° aprile ed ancora in servizio al 31 dicembre di ciascun anno di vigenza del presente Accordo € 1.305;
2. personale in missione presso Telecom Italia S.p.A. al 1° luglio ed ancora in servizio alla data del 31 dicembre di ciascun anno di vigenza del presente Accordo € 870.

Al personale che termina il rapporto di lavoro prima del 31 dicembre di ciascun anno di vigenza del presente Accordo, sarà corrisposto, all'atto della cessazione dal servizio, l'importo di cui al punto 1, purchè la prestazione si sia protratta per almeno 9 mesi e di cui al punto 2, purchè la prestazione si sia protratta per almeno 6 mesi.

I predetti archi temporali possono tenere conto anche di periodi effettuati in missione nel corso dell'anno precedente (purchè nell'ambito della vigenza del presente Accordo) che non abbiano già dato luogo a corresponsione di somme "*una tantum*" a suddetto titolo.

Tali importi verranno riproporzionati al personale con rapporto a tempo parziale e non saranno computati ai fini del Trattamento di Fine Rapporto, nella retribuzione mensile come composta all'art. 30 del vigente CCNL, né negli altri istituti retributivi differiti, indiretti e nelle maggiorazioni contrattualmente previste.

p. l'UNIONE INDUSTRIALI DI ROMA

p. TELECOM ITALIA SPA

p. la UGL Telecomunicazioni